



Modalità di riversamento all'Erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2010

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed agli agenti della riscossione, a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nel giorno 27 dicembre 2010 devono essere riversate in Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma – Succursale, sulla contabilità speciale n. 1777 denominata “Agenzia delle entrate - fondi della riscossione”, entro le ore 14,50 del 31 dicembre 2010.

2. Le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli agenti della riscossione trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nella giornata del 27 dicembre 2010 entro il 3 gennaio 2011.

3. Gli intermediari di cui al punto precedente possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le due giornate, dovrà pervenire all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2010.

4. La Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma – Succursale è autorizzata a prelevare, dalla citata contabilità speciale, le somme versate

il 31 dicembre 2010 ai sensi dei punti 1 e 3 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data, ad eccezione di euro 115 milioni, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione Siciliana, salvo successivo conguaglio.

5. La somma sopra indicata verrà riversata, nella stessa data del 31 dicembre 2010 dalla predetta Tesoreria, direttamente alla Cassa Regionale Siciliana, gestita dal Banco di Sicilia.

6. Sono escluse dalle disposizioni di cui al punto 4 del presente provvedimento le somme affluite il 31 dicembre 2010 sulla contabilità speciale n. 1777 e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello "F24 enti pubblici" (F24 EP).

7. Nei giorni 24 e 27 dicembre 2010 non si applicano da parte delle banche le disposizioni relative all'anticipato riversamento di cui all'art. 21, comma 2-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Motivazioni

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ad eseguire il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell'imposta è effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 mediante delega alle banche convenzionate, agli uffici postali o agli agenti della riscossione. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'articolo 6, comma 5-bis della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate il 31 dicembre 2010 sono escluse dalle disposizioni di cui al punto 4 del presente provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, come previsto dall'articolo 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalità per il riversamento all'Erario, avendo acquisito sulle suesposte determinazioni il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché, per i profili di competenza, della Regione Siciliana.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi

a) Ordinamento delle Agenzie

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 8, comma 1)

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

c) Disposizioni in materia di versamenti unitari

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni

d) Disposizioni relative al versamento dell'acconto IVA

Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter)

Roma, 21 dicembre 2010

F.to Attilio Befera